

Comune di Camorino

Zona di Pianificazione comunale - Comparto Alptransit

Adottata dal Municipio con MM. del ai sensi degli articoli 57-61 della legge sullo sviluppo territoriale (Lst) del 21 giugno 2011
Pubblicata dal al

SCHEDA DESCRITTIVA

Base legale	Misura, motivazione, finalità e durata	Effetti
Art. 57, 58, 59, 60, 61 e 64 Lst	<p><u>Misura</u></p> <p>Salvaguardia degli obiettivi pianificatori previsti dagli strumenti di pianificazione cantonale (PD) e regionale (PAB), e recepiti dal progetto di revisione del PR in corrispondenza delle aree interessate dai lavori di realizzazione AlpTransit.</p> <p><u>Motivazione:</u></p> <p>Le prospettive di sviluppo per quest'area presuppongono un ridisegno territoriale complessivo che si relazioni con una realtà infrastrutturale complessa.</p> <p>Il comparto in oggetto rappresenta infatti un tassello fondamentale dello snodo territoriale di livello regionale rappresentato dalla sovrapposizione degli assi di collegamento e accesso autostradale A2-A13, all'interno dell'agglomerato tra Bellinzona e Locarno, e dalla linea ad alta velocità AlpTransit che collega il nord al sud del paese, sino a Lugano e Chiasso.</p> <p>La struttura territoriale su cui prenderà forma il progetto non è ancora definita e può comprendere aree artigianali o poli di sviluppo economico regionale. Allo scopo si devono quindi elaborare delle prospettive insediative sostenibili e virtuose rispetto alle potenzialità espresse dal contesto territoriale e infrastrutturale, senza impedimenti dovuti a esigenze e interessi contingenti.</p> <p>Il cantiere AlpTransit ha di fatto mantenuto inedito questo comparto; con lo smantellamento delle strutture e attrezzature di cantiere l'area verrà "riconsegnata" libera, ancora agricola, e in parte edificabile come zona artigianale secondo il PR ora in vigore.</p> <p>Si intende garantire, attraverso la zona di pianificazione che precede l'adozione della revisione del PR, l'inedificabilità delle aree libere del comparto.</p>	<p>"La zona di pianificazione è vincolante per ognuno" (art. 61 cpv. 1 Lst).</p> <p>"Al suo interno nulla può essere intrapreso che possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione" (art. 61 cpv. 2 Lst).</p> <p>"Le domande di costruzione in contrasto con gli obiettivi del piano sono decise negativamente" (art. 61 cpv. 3 Lst).</p> <p>Di conseguenza all'interno della zona di pianificazione (vedi piani 1:2'000 allegati) è organizzato un controllo straordinario sui nuovi progetti in atto. L'attuale utilizzazione dei fondi, senza modifica del loro stato fisico e la manutenzione degli edifici ed i manufatti esistenti, esclusi lavori di trasformazione sostanziali, è consentita senza restrizioni.</p>

	<p>Con il passaggio di AlpTransit la parte di terreno edificabile sottratto all'utilizzo previsto dal Piano regolatore, secondo il Piano direttore potrà essere oggetto di compenso territoriale reale.</p> <p>In linea di principio non si intende confermare l'intero comparto come edificabile a destinazione artigianale, riservandosi quindi di eventualmente ricollocarlo altrove.</p> <p>L'eventualità che interventi edilizi di qualsiasi natura e genere (agricoli, industriali o infrastrutturali), opportuni e legittimi in una prospettiva di breve periodo, compromettano la costruzione di scenari di progetto di più ampio respiro è sicuramente da scongiurare, data la valenza strategica del comparto.</p> <p><u>Finalità e durata:</u></p> <p>La zona di pianificazione è stabilita in modo da permettere la conclusione dei lavori di progettazione per definire i contenuti territoriali di quest'area, strategici sia a livello locale che regionale.</p> <p>La zona di pianificazione ha la durata di cinque anni dal primo giorno della pubblicazione. Nel corso degli studi di pianificazione e in funzione delle conoscenze acquisite la zona di pianificazione può essere ridotta prima della scadenza.</p>	
--	--	--

La zona di pianificazione entra in vigore con la pubblicazione ed ha una durata di cinque anni (art. 60 Lst). Entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione (trenta giorni) chi dimostra un interesse degno di protezione ha facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 64 Lst).

Viganello, 20 novembre 2015